



Istituto Comprensivo "REGIO PARCO"

Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino

Tel. 011 852341

C.F.: 97718940014 - web: www.icregioparco.edu.it

e-mail: TOIC87700C@istruzione.it - pec: TOIC87700C@pec.istruzione.it



Torino, 25/08/2021

CIRCOLARE INTERNA N. 2

Ai Docenti

Alla DSGA dott.ssa Elisabetta Pesante

Al Personale ATA

IC Regio Parco

Oggetto: OBBLIGO DI POSSESSO E DOVERE DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

D.L 06/08/2021 n. 111 – art. 1, comma 6;

Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 1237 del 13/08/2021

Si informa il personale docente ed ATA che dal 1^o settembre 2021 entra in vigore l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde covid-19, comunemente definita Green Pass.

Per completezza di informazione si riporta di seguito quanto a tal proposito prevede il DL 111 del 6 agosto 2021 all'art. 1, comma 6:

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente: "ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2***
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di***



Istituto Comprensivo "REGIO PARCO"

Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino

Tel. 011 852341

C.F.: 97718940014 - web: www.icregioparco.edu.it

e-mail: TOIC87700C@istruzione.it - pec: TOIC87700C@pec.istruzione.it



assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute

Come specificato nella nota MI prot. n. 1237 del 13/08/2021 “*La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:*

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

In ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche è prevista l’esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 che è “***rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.***” (nota MI prot. n. 1237 del 13/08/2021).

Certa di poter contare sulla vostra consueta e fattiva collaborazione, auguro a tutti una serena conclusione delle vacanze estive e una buona ripresa delle attività scolastiche.

La dirigente scolastica

Mira Francesca Carello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993)